

ELEMENTI DEL TRATTAMENTO

art. 15 ord. penit.

ISTRUZIONE

RELIGIONE

LAVORO

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

ATTIVITA' CULTURALI

CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

ISTRUZIONE*

Diritto all'istruzione

Art. 19 ord. penit.

Garantite

- Scuola dell'obbligo
- Formazione professionale

Facoltativa

- Istruzione secondaria

Agevolati

- Frequenza e compimento studi universitari e tecnici superiori
- Accesso a tirocini formativi ex l. 92/2012

Organizzazione

Artt. 41-46 reg. esec.

Regolamentazione puntuale dell'organizzazione dei corsi

- incentrata sulla soddisfazione delle esigenze di formazione dei reclusi
- sul premio ai meritevoli (ricompense)

* Il d.lgs. 123/2018 prevede che debba essere ASSICURATA la parità di accesso alle donne e FAVORITA l'integrazione degli stranieri attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali

RELIGIONE

Art. 26 ord. penit. e
art. 58 reg. esec.

LIBERTÀ RELIGIOSA

*Diritto di professare la
propria fede costruito
come diritto
individuale*

**Assicurata la celebrazione
dei riti di culto cattolico**

**A ciascun istituto è addetto
almeno un cappellano**

**Per le religioni diverse dalla
cattolica, diritto di ricevere
il ministro del proprio culto
e di celebrazione del rito**

ATTIVITA' RICREATIVE


ART. 27 ORD. PENIT.

ART. 59 REG. ESEC.


**Dovere
dell'amministrazione
penitenziaria
ORGANIZZARE e
FAVORIRE attività
culturali, sportive e
ricreative**

**Organizzazione delle
attività affidata ad una
COMMISSIONE all'interno
della quale siede una
rappresentanza dei
detenuti**


Contatti con il mondo esterno




Contatti con il mondo esterno



ART. 17 - Volontariato in carcere
**ART. 18 – Colloqui, Corrispondenza e
Informazione**
ART. 28 – Rapporti con la famiglia



ARTT. 30 e 30 *ter* – Permessi
ART. 21 – Lavoro all'esterno
ART. 20-*ter* – Lavoro di pubblica utilità



TIPOLOGIA COLLOQUI

art. 18 ord. penit. – art. 37 reg. esec.

Difensore
(riservato e svolto
in locali appositi e
separati)

**Con congiunti
e/o conviventi**

**Garanti dei
diritti dei
detenuti**

**Con chiunque,
ma solo se
ricorrono
ragionevoli motivi**

DISCIPLINA COLLOQUI

art. 18 ord. penit. e art. 37 reg. esec.

* **Diritto al colloquio = favorito quello con congiunti e/o conviventi**

Diritto a 6 colloqui al mese della durata max di 1 ora (derogabile per i familiari)

Colloqui svolti in appositi ambienti senza divisori sotto il controllo visivo della polizia penitenziaria

Colloqui autorizzati dal **Direttore o dall'autorità giudiziaria procedente per gli imputati ex art. 11 o.p.**

Novità Corte cost. 10/2024

INTRODUZIONE COLLOQUI «INTIMI»

Dichiara illegittimità costituzionale art. 18 ord. penit. nella parte in cui esclude la possibilità di colloquio con il convivente o comunque con la persona con la quale il detenuto ha una stabile relazione **SENZA CONTROLLO VISIVO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA**

Conseguenze

Immediata
operatività
sentenza
Corte cost.
10/2024

- Vergono fissati dalla stessa Corte alcuni **criteri per garantire l'immediata fruizione dei colloqui intimi** (senza necessità di una legge attuativa)

Colloqui intimi (secondo Corte cost. 10/2024)

Riservati a tutti i detenuti che abbiano una **stabile legame affettivo** (matrimonio, parte unione civile, stabile convivenza pregressa) e non presentino profili di pericolosità o vi siano ragioni ostative (anche giudiziarie)


Esclusi per i detenuti al 41-bis

Da effettuarsi in maniera non sporadica in **unità abitative appositamente attrezzate** (vedi gli ambienti per le visite prolungate per i minorenni)

Favoriti per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio

Corrispondenza

EPISTOLARE



TELEFONICA



Art. 18-ter: limitazioni e controlli della corrispondenza introdotta l. 95/2004

presupposti che giustificano l'intervento limitativo e di controllo

- **esigenze investigative inerenti alle indagini**
- **esigenze investigative collegate alla prevenzione dei reati**
- **ragioni di sicurezza o ordine nell'istituto carcerario**

durata della limitazione e del controllo

- **max sei mesi**, prorogabili di volta in volta per non più di **tre mesi**

modalità di intervento / tipo di controllo

- **limitazioni** nella corrispondenza e nella ricezione della stampa
- sottoposizione della corrispondenza a **visto di controllo**
- **controllo del contenuto** delle buste che racchiudono la corrispondenza

soggetti che possono attuare le limitazioni e i controlli / su richiesta del p.m. o del direttore

- **magistrato di sorveglianza** per i condannati e gli internati
- **giudice competente** per l'esecuzione della misura custodiale

destinatari della corrispondenza che **non** può essere soggetta ad alcun controllo

- difensore, investigatori, consulenti
- autorità giudiziaria e altre autorità di cui all'art. 35 ord. penit.
- membri del parlamento
- autorità consolari
- organismi internazionali che tutelano i diritti umani di cui l'Italia fa parte

previsto il reclamo *ex art. 14-ter*

- di competenza del Tribunale di sorveglianza (o del tribunale ordinario) di cui non potrà far parte il magistrato che ha disposto il controllo

Diritto all'informazione

Libertà di accesso agli organi di informazione

- Possibilità di ricevere quotidiani, periodici e libri in libera vendita all'esterno

Esercizio della libertà di informazione e di pensiero

- Con gli strumenti di comunicazione consentiti dal regolamento di istituto

Informazione garantita attraverso l'accesso a quotidiani e siti informativi (on-line)

- Secondo le norme fissate dal regolamento di istituto